

DD. MM. 18 novembre 2003 e 11 novembre 2004

con i quali sono stati individuati i criteri di gestione dei fondi ex art. 5 comma 5 della legge 135/2001 e le modalità di presentazione da parte delle regioni dei progetti interregionali di sviluppo turistico

DM 18/11/2003

VISTA la legge 29 marzo 2001, n. 135 recante "riforma della legislazione nazionale del turismo";

VISTO in particolare l'art. 5, comma 5 che prevede che il Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, oggi Ministero delle attività produttive, provveda, a decorrere dall'esercizio finanziario 2001, nell'ambito delle disponibilità assegnate dalla legge finanziaria al Fondo unico per gli incentivi alle imprese, agli interventi di cofinanziamento a favore dei sistemi turistici locali per i progetti di sviluppo che prestino ambiti interregionali o sovraregionali;

VISTA la legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2001)";

VISTA la legge 28 dicembre 2001 n. 449 recante "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2002)";

VISTO il DM 12 marzo 2001 con il quale si è provveduto alla ripartizione per gli anni 2001/2003 del Fondo unico per gli interventi agevolativi alle imprese;

VISTO il DM 3 dicembre 2001 con il quale, nell'ambito della ripartizione effettuata con il citato DM 12 marzo 2001, si è provveduto a destinare l'importo di 100 miliardi di lire agli interventi previsti dal citato art. 5, comma 5, della legge n. 135/2001;

VISTO il DM 28 marzo 2002 con il quale si è provveduto alla ripartizione delle disponibilità iscritte nell'Unità Previsionale di Base "3.2.3.8 Fondo per gli incentivi alle imprese" tra i vari interventi agevolativi;

VISTO il DM 18 aprile 2002 con il quale si è proceduto all'assegnazione della disponibilità del capitolo 7420 "Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese" per l'anno 2002 ai titolari delle Direzioni Generali del Ministero delle attività produttive, assegnando in particolare l'importo di euro 51.646 migliaia di euro al titolare della Direzione Generale per il Turismo per gli interventi previsti dal citato art. 5, comma 5, della legge n. 135/2001;

VISTA la nota prot. n. 911501 dell'8 gennaio 2002 con la quale la Direzione Generale per il Coordinamento degli incentivi alle imprese ha provveduto a richiedere all'Ufficio Centrale di Bilancio la conservazione in bilancio, quali residui di stanziamento, delle somme non utilizzate nell'anno 2001 sul capitolo 7800, poi rinominato capitolo 7420;

VISTA la nota prot. n. 1390697/DG/97/4 del 31 dicembre 2002 con la quale si è provveduto alla richiesta di conservazione quali residui di stanziamento delle somme non utilizzate sul capitolo 7420 per gli interventi di cui al presente decreto anche per l'anno 2002;

ACCERTATO che sul capitolo 7420 "Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese" sussiste la disponibilità per quanto riguarda gli interventi previsti dall'art. 5, comma 5, della legge n. 135/2001 di Euro 22.723.993,42, quali residui provenienti dall'esercizio finanziario 2001 e di Euro 51.646.240,62, quali residui provenienti dall'esercizio 2002;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato 5° comma dell'art. 5, legge 135/2001, i criteri e le modalità per la gestione dell'intervento del Fondo unico per gli incentivi alle imprese sono definiti con decreto del Ministro

I Progetti Interregionali di Sviluppo Turistico

dell'industria, del commercio e dell'artigianato, oggi Ministero delle attività produttive, sentita la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome;

RITENUTA la necessità di provvedere a determinare i criteri e le modalità per la gestione dell'intervento del Fondo unico per gli incentivi alle imprese relativamente alle disponibilità finanziarie sussistenti nel capitolo 7420 relativamente alla quota destinata per gli anni 2001 e 2002 agli interventi di cui all'articolo 5, comma 5, della legge n. 135/2001;

SENTITO il parere della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome espresso nella seduta del 13 novembre 2003;

DECRETA

Art. 1

Finalità

Le finalità degli interventi di cui al presente decreto sono quelle di conseguire, attraverso l'attuazione di quanto previsto dall'art. 5, comma 5, della legge 29 marzo 2001 n. 135, la valorizzazione dei territori e delle loro potenzialità turistiche, con particolare riferimento alla nuova normativa quadro introdotta dal D.P.C.M. 13 settembre 2002, da attuare attraverso il ruolo fondamentale svolto dall'azione regionale in ciò supportata dall'interazione positiva con le autonomie locali e le associazioni imprenditoriali del settore.

Art. 2

Impegno delle risorse

Al fine di assicurare una equa distribuzione sul territorio delle risorse destinate, per gli anni 2001 e 2002, sul Fondo unico per gli incentivi alle imprese, agli "interventi di cofinanziamento a favore dei sistemi turistici locali per i progetti di sviluppo che prestino ambiti interregionali o sovraregionali" di cui al citato comma 5 dell'art. 5, (di seguito denominati progetti di sviluppo), la disponibilità massima attribuibile complessivamente a ciascuna Regione o Provincia Autonoma (di seguito individuate anch'esse con il termine Regioni) per partecipare alla realizzazione degli interventi di cui al presente decreto è determinata come in Tabella 1, che ne forma parte integrante, fatta salva la quota assegnata alla Direzione Generale per il Turismo del Ministero delle attività produttive di cui al successivo art. 7. Detta Tabella 1 è stata predisposta sulla base dei criteri complessivi di riparto fra tutte le Regioni di cui all'intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata ai fini dell'emanazione dei DD.MM. 27 giugno 2002 e 19 dicembre 2002, relativi all'attuazione di quanto previsto dall'art. 6, commi 2 e 3 della citata legge 135/2001.

Art. 3

Modalità di presentazione dei progetti di sviluppo

I progetti di sviluppo di cui al comma 5 dell'art. 5, della legge 29 marzo 2001 n. 135, sono presentati ciascuno congiuntamente da almeno due Regioni e prevedono la partecipazione di Enti locali ovvero altri soggetti pubblici e privati in forma singola o associata.

Il Ministero delle attività produttive può farsi eventualmente promotore di iniziative sovraregionali che interessino l'ambito nazionale o almeno quattro Regioni, sempre fatta salva l'accettazione dell'iniziativa da parte delle Amministrazioni regionali co-interessate ed il ruolo di soggetto presentatore dalle stesse rivestito in via esclusiva.

Le domande, riferite a ciascun progetto di sviluppo, vanno predisposte sulla base dei contenuti previsti nel successivo art. 4 del presente decreto, vanno sottoscritte da tutte le Regioni co-presentatrici e fatte pervenire, a cura di una delle Regioni firmatarie, al Ministero delle attività produttive, Direzione Generale per il Turismo, via della Ferratella in Laterano 51, 00184, Roma.

Il termine, entro il quale le domande di cui al precedente comma devono pervenire alla citata Direzione Generale per il Turismo del Ministero delle attività produttive, viene fissato per le ore 12 del giorno 4 dicembre 2003.

Art. 4

Contenuti dei progetti di sviluppo

Ciascun progetto di sviluppo individua i contenuti e le articolazioni degli interventi e definisce compiutamente i seguenti elementi, che devono essere indicati nella domanda di finanziamento:

- 1) Soggetti presentatori.
- 2) Contenuti e obiettivi del progetto, sia a livello generale che a carattere specifico per ciascuna Regione co-presentatrice.
- 3) Ambiti territoriali entro cui sono previsti gli interventi e nei quali si prevedono effetti indotti.
- 4) Tipologia degli interventi ricompresi nel progetto, connessione agli obiettivi del progetto stesso ed alle finalità turistiche e livello di progettazione esistente (preliminare, definitivo, esecutivo).
- 5) Piano finanziario con evidenziazione delle quote di finanziamento regionale.
- 6) Programma delle azioni previste.
- 7) Modalità e strumenti previsti per la prosecuzione delle politiche di valorizzazione turistica dell'area interessata al Progetto nelle fasi successive alla sua realizzazione.
- 8) Esplicitazione di eventuali interventi suppletivi organici ai progetti.
- 9) Scheda riassuntiva degli investimenti, elaborata sulla base dello schema di cui alla Tabella 2 allegata al presente decreto, di cui fa parte integrante.

Art. 5

Interventi ammissibili

Possono essere ammessi a finanziamento:

- 1) Interventi strutturali e infrastrutturali (con esclusione della manutenzione ordinaria).
- 2) Interventi di qualificazione e riqualificazione delle risorse professionali.
- 3) Interventi di promozione.

Art. 6

Specifiche della destinazione dei contributi

Le Regioni presentatrici destinano le risorse ex. art. 5, comma 5, della legge n. 135/2001, loro assegnate per la realizzazione di ciascun progetto di sviluppo, nel seguente modo:

- il cofinanziamento statale è utilizzato per interventi realizzati da Enti e soggetti pubblici mediante contributi in conto capitale fino ad un massimo del 90% della spesa ammissibile;
- il cofinanziamento statale ed il finanziamento regionale possono essere destinati altresì ad interventi realizzati da soggetti privati entro i limiti stabiliti dalla normativa comunitaria vigente in materia di regime di aiuti nonché in conformità con quanto previsto dall'art. 72 della legge 27 dicembre 2002 n. 289.

Art. 7

Durata dei progetti di sviluppo

I progetti di sviluppo devono avere inizio formale entro dodici mesi dalla data del provvedimento di assegnazione delle risorse di cui all'art. 1, e devono essere conclusi entro 36 mesi dalla data di inizio dei lavori. Il mancato rispetto dei termini di inizio e fine lavori comporterà l'annullamento o la riduzione del cofinanziamento in ragione di quanto non eseguito, fatte salve comprovate cause di forza maggiore o eventuali proroghe di cui all'ultimo comma del presente articolo. Ai fini di una corretta gestione delle risorse, ciascuna Regione invia comunicazione alla Direzione Generale per il Turismo del Ministero delle attività produttive sia dell'inizio dei lavori che della conclusione degli stessi, in entrambi i casi in modo analitico per ciascun intervento progettuale facendo specifico riferimento a quanto contenuto nella domanda di cui all'art. 3.

Le Regioni sono tenute a dichiarare le mancate realizzazioni o l'annullamento dei progetti, o comunque eventuali riduzioni di interventi rispetto alle risorse attribuite con il presente decreto, al fine di consentire la revoca integrale o per le parti eccedenti delle assegnazioni disposte.

Eventuali varianti sostanziali devono sempre attenersi alle finalità della legge e del presente decreto, essere concordate fra le Regioni co-presentatrici del progetto ed essere comunicate al Ministero delle attività

I Progetti Interregionali di Sviluppo Turistico

produttive, Direzione Generale per il Turismo, mentre eventuali proroghe del termine dei lavori, purché senza oneri aggiuntivi per lo Stato e quando ricadano all'interno degli interventi oggetto di cofinanziamento statale, devono essere approvate dalla stessa Direzione Generale per il Turismo.

Art. 8

Modalità di erogazione

Per quanto attiene le modalità di finanziamento, previa richiesta di ciascuna Regione interessata, si prevede per ciascun progetto:

- il trasferimento alla Regione del 20% quale quota di anticipazione;
- il trasferimento alla Regione del 60% in correlazione alla data di comunicazione dell'inizio lavori;
- il trasferimento alla Regione del residuo 20% in correlazione alla data di comunicazione di fine lavori.

Art. 9

La Direzione Generale per il Turismo del Ministero delle attività produttive è incaricata dell'attuazione amministrativa del presente decreto e della gestione delle risorse assegnate.

Alla medesima Direzione Generale per il Turismo è assegnata una quota pari all'1,5% dell'intera disponibilità finanziaria, da gestire ai fini dell'attuazione delle procedure, nonché per le azioni di monitoraggio e di promozione dei progetti beneficiari del cofinanziamento. In particolare il Ministero, nello svolgimento della sua funzione attiva a sostegno delle specifiche azioni interregionali, provvede alla realizzazione di un apposito marchio identificativo, comune all'intero sistema progettuale, adeguatamente predisposto ai fini della qualificazione e della riconoscibilità del complesso degli interventi, nonché della loro promozione sui mercati interni ed esteri.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 18 novembre 2003

IL MINISTRO

Riparto STL art.5 c 5		
	Percentuali di riparto calcolate sulla base del 70% art. 6 comma 2	DISPONIBILITA' 2001-2002
Piemonte	0,03698907814	2.709.623,10
Valle D'Aosta	0,02351942988	1.722.908,32
Lombardia	0,08602176286	6.301.496,75
P.A Bolzano.	0,06394923514	4.684.580,79
P.A. Trento	0,03573417103	2.617.695,28
Veneto	0,10146271354	7.432.618,66
Friuli V.G.	0,03087547104	2.261.772,77
Liguria	0,05325718606	3.901.338,15
E.Romagna	0,10923336848	8.001.855,51
Toscana	0,08425701821	6.172.220,95
Umbria	0,02183883077	1.599.796,57
Marche	0,03789270492	2.775.817,99
Lazio	0,07017075578	5.140.336,29
Abruzzo	0,02736821589	2.004.849,91
Molise	0,01012686555	741.840,30
Campania	0,05819554982	4.263.096,41
Puglia	0,02932165628	2.147.948,56
Basilicata	0,01265184369	926.806,77
Catabria	0,02899496335	2.124.016,78
Sicilia	0,04427446153	3.243.311,53
Sardegna	0,03386471805	2.480.749,10
		73.254.680,49